

**PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI DI
SEPARAZIONE E DIVORZIO**

presso il Tribunale di Bassano del Grappa

*A cura degli avvocati dell'Ordine di Bassano del Grappa iscritti
all' AIAF e di coloro che hanno partecipato ai lavori ed aderiscono*

PREMESSA:

Sono state individuate le seguenti

norme di comportamento di carattere generale

- a) le parti indichino ex art. 133 secondo comma e 134 terzo comma c.p.c. il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiarano di voler ricevere gli avvisi;
- b) i difensori delle parti, al fine di assicurare il contraddittorio sulle rispettive domande ed istanze, e per non gravare la Cancelleria con richieste di rilascio di copia degli atti e documenti, si scambino gli scritti difensivi e i documenti allegati direttamente via fax o e-mail entro i termini indicati;
- c) gli avvocati del foro di Bassano si faranno carico di diffondere il presente protocollo ai rispettivi dominus.

Sez. I)

FASE PRESIDENZIALE (artt. 706-709 c.p.c. e art. 4 Legge 898/70)

A) RICORSO

E' auspicabile:

- che il ricorso contenga tutte le domande rispetto alle quali il Presidente debba assumere i provvedimenti; il ricorso dovrebbe, comunque, essere essenziale nel contenuto; sarà naturalmente opportuno indicare le cause della separazione, tra cui gli eventuali inadempimenti del coniuge convenuto ai doveri nascenti dal matrimonio;
- che il ricorso contenga nella prima facciata espositiva la scheda rappresentativa della situazione anagrafica della famiglia e l'attività lavorativa dei coniugi, secondo lo schema allegato (All. A);
- che il ricorrente alleggi le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 2 anni, **con la prova del deposito della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate** competente e, in caso di lavoratore dipendente, anche copia dell'ultima busta paga. In mancanza della dichiarazione dei redditi o CUD, o nel caso in cui l'attività lavorativa dipendente sia iniziata in tempi recenti sicché non sia stato ancora presentato un CUD o un 730, si dovranno depositare copia del contratto di lavoro e le ultime tre buste paga;

- nel caso di figli conviventi percettori di reddito è sufficiente presentare una dichiarazione sulle attività svolte e sui redditi percepiti dai medesimi;
- che il ricorrente, trattando le questioni patrimoniali, si faccia carico di specificare il **reddito al netto di imposte** (comprese le addizionali regionali e comunali) e **degli oneri deducibili previdenziali** (che sono normalmente indicati nel quadro RN subito dopo il “reddito complessivo”).

B) DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

E' auspicabile che il Presidente:

1. fissi l'udienza avanti a sé entro 90 giorni dal deposito del ricorso, salvo abbreviazioni dei termini (solo nei casi di effettiva necessità ed, in particolare, in presenza di figli minori con situazioni a rischio per gli stessi), da richiedere unitamente ad un'istanza da depositare contestualmente al ricorso;
2. assegni al convenuto termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive e documenti.

Si raccomanda che in questa parte del decreto venga evidenziata con caratteri più grandi ed in neretto la possibilità/necessità di farsi assistere da un difensore che, nel caso in cui sussista il requisito reddituale di legge (attualmente Euro 10.628,16) può essere nominato a spese dello Stato.

C) COMPARIZIONE DEL CONVENUTO ASSISTITO DA DIFENSORE

1. Il difensore del convenuto depositerà memoria difensiva (che si auspica contenga tutte le domande e sia essenziale nell'esposizione dei fatti e contenga tutti i dati di cui all'allegato A), nel termine di 10 giorni prima dell'udienza.
2. Nell'ipotesi in cui il difensore del convenuto si costituisca solo all'udienza depositando mandato e memoria, appena ricevuto l'incarico dovrà darne tempestiva comunicazione al difensore del ricorrente.
3. Il Presidente procede all'audizione dei coniugi e:
 - se il ricorrente non chiede un termine per replicare, emette i provvedimenti provvisori ed urgenti in udienza o si riserva;
 - se il ricorrente chiede un termine per replicare, il Presidente si riserva, assegnando termini di 7 giorni al ricorrente per il deposito di repliche.

D) COMPARIZIONE DEL CONVENUTO SENZA L'ASSISTENZA DI DIFENSORE

1. Nell'ipotesi in cui il convenuto si presenti privo di difensore, il Presidente, dopo averlo sentito, se ravvisa motivi di opportunità lo invita a munirsi di difensore concedendogli apposito termine.
2. Qualora il convenuto faccia presente che vuole aderire alle domande del ricorrente, o assieme al ricorrente faccia presente di aver raggiunto un'intesa per la trasformazione del procedimento da giudiziale a consensuale, il Presidente ne raccoglie la volontà in tal senso espressa e

redige processo verbale di trasformazione contenente le condizioni per la separazione consensuale.

E) MANCATA COMPARIZIONE DEL CONVENUTO

Nei casi in cui il Presidente ne ravvisi l'opportunità, anche a prescindere dalla regolarità formale della notifica, potrà disporre la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto fissando una nuova udienza e scegliendo le modalità di notifica funzionali alla garanzia del contraddittorio.

F) SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA PRESIDENZIALE

1. E' auspicabile che il Presidente nell'ipotesi di separazione giudiziale provveda sempre a sentire in primis e separatamente i due coniugi senza la presenza dei rispettivi difensori.

G) ORDINANZA E FISSAZIONE UDIENZA ex ART. 709 c.p.c.

Nell'indicare l'udienza avanti il Giudice Istruttore (da fissarsi non prima di 45 giorni liberi ex art. 163 bis c.p.c.), il Presidente stabilisce la data entro cui l'ordinanza deve essere notificata, laddove il convenuto non si sia costituito, anche se comparso personalmente, e stabilisce il termine entro il quale il ricorrente dovrà depositare in cancelleria la memoria integrativa (non meno di 20 giorni prima di detta udienza), nonché termine al convenuto per la costituzione in giudizio (almeno 10 giorni prima dell'udienza).

E' auspicabile che anche dette memorie ed i relativi documenti siano non solo depositati, ma scambiati con il collega di controparte via fax o e-mail sempre nel rispetto dei termini concessi dal giudice.

H) SUPPORTI INFORMATICI

1. Nei procedimenti giudiziali di separazione o di divorzio, si raccomanda che gli avvocati inviino al G.I., subito dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, e-mail contenente il file delle conclusioni stesse.

I) IPOTESI DI PASSAGGIO DA SEPARAZIONE GIUDIZIALE A CONSENSUALE

- A) Avanti al Presidente: qualora i coniugi addivengano ad un accordo sulle condizioni di separazione, queste ultime saranno recepite a verbale direttamente dal Presidente, che riferirà in Camera di Consiglio per la successiva omologa.
- B) Avanti al Giudice Istruttore: in tal caso, i coniugi dovranno comparire personalmente davanti al G.I., in udienza da concordare, ove verrà verbalizzato **l'accordo sulle condizioni di separazione**.

Il G.I. poi riferirà in Camera di Consiglio **per la successiva omologa**.

(Quest'ultima ipotesi è diversa dal caso in cui gli avvocati concludano congiuntamente e il procedimento si concluda comunque con sentenza).

J) IPOTESI DI PASSAGGIO DA DIVORZIO GIUDIZIALE A CONGIUNTO

- A) Avanti al Presidente: qualora i coniugi addivengano ad un accordo sulle condizioni di divorzio, queste ultime saranno recepite a verbale direttamente dal Presidente il quale, previa ordinanza di trasformazione del rito, fisserà direttamente l'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Tribunale in Camera di Consiglio. **A tale udienza i coniugi dovranno comparire personalmente assistiti dai rispettivi difensori.**

B) Avanti al Giudice Istruttore: qualora in corso di causa i coniugi raggiungano un accordo sulle condizioni di divorzio, queste ultime saranno recepite a verbale e sottoscritte dalle parti personalmente.

Il G.I. disporrà quindi la trasformazione del rito e la trasmissione del fascicolo al Presidente per la fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Tribunale in Camera di Consiglio, **udienza alla quale i coniugi dovranno comparire personalmente assistiti dai rispettivi difensori.**

ALL. A

TRIBUNALE DI BASSANO

RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE DI CONIUGI

L'Avv. Antonio Geranio (C.F.:) quale proc. e dom. del Sig. Mario Rossi e l'Avv. Francesca Fiore (C.F.:) quale proc. e dom. della Sig.ra Elena Bianchi come per mandati qui a margine ed in calce

Espongono

ROSSI MARIO nato a Bassano del Grappa il 30.1.1965
residente in Bassano – Via Mazzini n. 10
titolo di studio: diploma ISEF
professione: commerciante
Codice fiscale: RSS MRA 65A30 L781P

BIANCHI ELENA nata a Bassano del Grappa il 30.1.1970
residente in Bassano – Via Mazzini n. 10
titolo di studio: diploma magistrale
professione: impiegata part-time
Codice fiscale: BNC LNE 70A70 L781P

Hanno contratto matrimonio con **rito concordatario in Bassano il 24.9.1994**
matrimonio trascritto presso il Verona, Atti di Matrimonio, Parte II, Serie A
n.....anno 1994.

I coniugi hanno scelto il **regime di separazione dei beni**.

Dal matrimonio sono nati i figli:

ANGELICA nata a Bassano il 11.1.1997 studente-convivente;

SOFIA nata a Bassano il 19.5.00 studente-convivente.

N.B.: *Tutti i dati e i nomi sono, ovviamente, di fantasia*

Sez. II)

LA C.T.U. IN AMBITO FAMILIARE

Atteso che la consulenza tecnica nei giudizi che hanno per oggetto il diritto di famiglia può definirsi come un atto medico-diagnostico finalizzato alla valutazione delle relazioni familiari e, se ritenuto necessario, dei suoi componenti, tutte le parti coinvolte nell'utilizzo di detto strumento dovranno assumere come scopo primario il benessere psicofisico della prole.

Vista la peculiarità e le finalità cui è diretto detto mezzo istruttorio, sono state tracciate le seguenti linee guida al cui rispetto nell'applicazione sono chiamate tutte le parti coinvolte nel processo.

1. Su richiesta delle parti, nel caso in cui occorra il contributo di professionisti aventi competenze specifiche diverse, al CTU sarà affiancato uno specialista il quale - a propria volta - presterà giuramento come consulente tecnico d'ufficio.
2. Su richiesta delle parti, nell'affidare l'incarico al perito, il Giudice autorizzerà le visite domiciliari, quelle scolastiche, i colloqui con i familiari e, più in generale, tutte quelle attività che consentano al perito di cogliere la reale situazione del minore, acquisendo informazioni nei contesti sociali in cui il minore è inserito. Di tutte queste operazioni il CTU dovrà avvertire i consulenti di parte, per consentirne la partecipazione e dovrà raccogliere il consenso dei periziandi **prima di sottoporli** a tests diagnostici.
3. E' auspicabile, attesa la peculiarità del mezzo istruttorio, che il legale informi il proprio patrocinato delle indagini che verranno svolte, delle conseguenze che ne potrebbero derivare, dei tempi di stesura della

consulenza, dei costi che detto percorso comporterà anche in relazione alla eventuale nomina di uno o più periti di parte.

4. E' auspicabile che il Giudice:
 - a) Nell'ordinanza con la quale ammette la CTU, formuli il quesito (**all. B – modelli di quesito meramente indicativi**) ed indichi i riferimenti identificativi conosciuti del consulente non iscritto all'Albo;
 - b) All'udienza di conferimento dell'incarico o in sede di formulazione del quesito:
 - a. indichi al CTU di trasmettere una prima bozza dell'elaborato (prima del suo deposito) ai consulenti di parte, assegnando loro un congruo termine per le osservazioni, per poi prendere posizione su di esse prima della stesura definitiva dell'elaborato peritale;
 - b. conceda alle parti un termine per il deposito di note finali sulla CTU fino a 10 giorni prima dell'udienza di rinvio;
 - c. evidenzi al CTU la necessità del rispetto del termine concesso per il deposito dell'elaborato peritale e le conseguenze del mancato rispetto di tale termine (riduzione dell'onorario a norma dell'art. 52 D.P.R. 115/2002).
5. E' auspicabile che i tempi per la redazione della consulenza siano contenuti in quelli strettamente necessari per fornire al Giudice le informazioni utili per assumere i provvedimenti più opportuni. Nelle situazioni di particolare gravità il Giudice inviterà i CTU a depositare in tempi brevi una sintetica relazione (da integrare poi con la consulenza conclusiva) che gli consenta di assumere in via di urgenza le statuizioni del caso.

6. E' auspicabile che nel conferimento dell'incarico il Giudice inviti il CTU a registrare – almeno con supporto audio – gli incontri tra le parti; conformemente alla deliberazione n. 46/2008 del Garante per la protezione dei dati personali detto materiale, unitamente a quello raccolto durante la consulenza e a quello consegnatogli dal Giudice, dovrà essere allegato alla consulenza da depositare in tante copie quante sono le parti costituite.
7. E' auspicabile che la liquidazione delle spese della consulenza venga fatta dopo il deposito della relazione.

ESEMPIO DI QUESITO

Come precisato sub 2) è auspicabile che il Giudice autorizzi le visite domiciliari, quelle scolastiche, i colloqui con i familiari e, più in generale, tutte quelle attività che consentano al CTU di cogliere la reale situazione del minore, acquisendo informazioni nei contesti sociali in cui il minore è inserito.

“Dica il Consulente Tecnico d’Ufficio, esaminati gli atti, assunte le opportune informazioni da terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, sottoposte ad ogni opportuna e necessaria indagine psicologica (anche avvalendosi dell’ausilio di altri specialisti) le figure del minore, dei genitori e quelle dei terzi significativi nella vita dello stesso, quali siano i rapporti tra essi intercorrenti.

Valuti il CTU se sussistano i presupposti per far raggiungere ai genitori un accordo conciliativo sull’affido del figlio o sui tempi di permanenza del minore presso l’uno o l’altro .

Evidenzi inoltre, sentiti i servizi territoriali eventualmente interessati, ed acquisita ogni opportuna documentazione: a) quale sia la tipologia di affidamento più idonea o la collocazione più idonea per il minore; b) quali possano essere le modalità più adeguate per la migliore realizzazione delle risorse educative dei genitori, con la concreta indicazione dei periodi che il minore passerà con il genitore non affidatario o con il quale non vive abitualmente.

Nelle ipotesi che presentino aspetti particolarmente gravi, il quesito verrà così integrato:

accerti, inoltre, il CTU l’esistenza di univoci elementi in base ai quali reputare la condotta di uno o di entrambi i genitori direttamente pregiudizievole per i minori.

SEZ III)

ASCOLTO DEL MINORE

Premesso che

L'art. 155.sexies c.c. ha previsto l'audizione del minore nei procedimenti di separazione e divorzio, come del resto già disposto dalla convenzione di New York (art.12) e Strasburgo (art.3);

che è necessario procedere all'ascolto con modalità adeguate e rispettose della sensibilità del minore, nel rispetto del principio della riservatezza e della minima offensività;

che occorre prestare la massima cautela onde evitare che l'audizione del minore diventi occasione di pericolose strumentalizzazioni e suggestioni ad opera dei genitori o di terzi.

Considerato che

L'ascolto è uno strumento per consentire al giudice di formarsi un'opinione più completa del caso sottoposto al suo esame;

rappresenta per il minore un'occasione per esprimere le proprie opinioni, i propri dubbi e paure;

non è un mezzo istruttorio.

Tutto ciò premesso e considerato, al fine di garantire una corretta e condivisa interpretazione del disposto dell'art. 155 sexies c.c. vengono di seguito fissati alcuni criteri interpretativi di base.

A) L'ascolto potrà essere disposto unicamente nei procedimenti contenziosi di diritto di famiglia, compresi i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (escluse quindi le separazioni consensuali e i divorzi congiunti), su richiesta delle parti, e solo nei casi in cui debbano essere adottati provvedimenti che riguardino l'affidamento, le modalità di esercizio della genitorialità e tutte le decisioni relative ai figli, eccettuati gli aspetti economici della controversia.

B) L'ascolto del minore, pur richiesto dalle parti, potrà non essere disposto dal Giudice, qualora ritenga che esso non sia rispondente all'interesse del minore, per le particolari circostanze del caso.

C) L'ascolto dovrà essere disposto ad udienza fissa, da stabilirsi preferibilmente in orario extrascolastico e comunque in orario diverso rispetto a quello delle altre

udienze , in ambiente adeguato ad accogliere un minore, e senza la presenza delle parti o dei loro difensori.

D) Il Giudice anche nell'ascolto diretto potrà avvalersi di un ausiliario ex art. 68 c.p.c. esperto in scienze psicologiche o pedagogiche.

E) Qualora venga disposta l'audizione di più fratelli, il Giudice valuterà se ascoltarli separatamente o assieme.

F) Con la richiesta di audizione i legali delle parti dovranno sottoporre al Giudice – attraverso memoria scritta - i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno *che il minore sia sentito*.

Prima dell'audizione il Giudice fornirà ai genitori e ai loro avvocati indicazioni al fine di comunicare in modo corretto al minore tempi e modalità dell'ascolto.

G) Gli avvocati si impegnano ad invitare i propri assistiti a tenere un atteggiamento responsabile, evitando ogni forma di suggestione e di induzione della volontà del minore, invitandoli espressamente ad astenersi dal mostrare al minore qualsiasi atto processuale.

H) Nel caso in cui, in considerazione dell'età del minore, e in ossequio al suo diritto ad un'assistenza affettiva e psicologica, il minore richieda espressamente la presenza di un genitore o di una persona a lui legata da un particolare vincolo, tale richiesta verrà valutata dal Giudice.

I) Il Giudice informerà il minore dei motivi che hanno reso opportuna l'audizione, dei possibili esiti del procedimento, precisando che tali esiti non necessariamente saranno conformi a quanto da lui espresso o richiesto.

L) L'incontro sarà verbalizzato con l'aiuto di una persona addetta alla cancelleria. Il Presidente curerà che nella redazione del verbale vengano riportate se necessario anche letteralmente le espressioni usate dal minore o sue dichiarazioni che possano essere importanti al fine della valutazione finale.

M) Al termine verrà riletto al minore il verbale, che lo sottoscriverà, e verrà messo a disposizione delle parti.

Sez. IV)

LE QUESTIONI PATRIMONIALI

A) Produzioni documentali relative ai redditi

1. Ai fini della prova dei redditi e della razionalizzazione del processo, il difensore avrà cura di produrre le dichiarazioni complete e aggiornate dei redditi (mod. 730 o Unico) della parte assistita non solo unitamente agli atti predisposti nella fase presidenziale, ma anche nella fase successiva avanti il G.I. curandone l'aggiornamento per i successivi periodi d'imposta.
2. E' auspicabile che le indicazioni di cui al punto precedente siano osservate dai difensori e che il Giudice nell'adozione dei provvedimenti ordini alle parti di depositare le dichiarazioni aggiornate anno per anno per tutta la durata del processo.
3. E' auspicabile, altresì, che la produzione delle dichiarazioni dei redditi sia corredata dalla certificazione dell'avvenuto deposito o invio telematico delle stesse da parte di soggetto autorizzato all'invio o al deposito (commercialista, patronato....) e dalla copia dell'ultime tre buste paga, se trattasi di lavoratore dipendente.
- 4.

B) Definizione delle cd. spese straordinarie PER I FIGLI

1. E' auspicabile che i difensori delle parti definiscano in modo dettagliato quali siano le **ulteriori spese, non comprese nell'assegno relativo al contributo fisso mensile** che i coniugi dovranno corrispondere pro quota. A titolo di esempio si indicano le categorie di dette spese.

a) *Spese per le quali non è necessario ottenere preventivamente l'assenso dell'altro coniuge ai fini del loro successivo rimborso:*

spese scolastiche: tassa iscrizione, libri di testo; mensa; spese di trasporto con mezzi pubblici; eventuali altri costi per attività organizzate dalla scuola.

Spese mediche e/o specialistiche non coperte dal SSN, tickets; spese mediche e specialistiche per patologie pregresse.

b) *Spese per le quali è necessario ottenere preventivamente l'assenso dell'altro coniuge ai fini del loro successivo rimborso:*

gite scolastiche superiori ad un giorno; ripetizioni o corsi di supporto extrascolastico; attività sportive o ricreative (corsi di lingua, musicali, ecc); spese dentistiche, salvo quelle urgenti.

2. E', altresì, auspicabile che siano indicate **le modalità di pagamento e i tempi del rimborso**: ad esempio che tutte le spese anticipate dal coniuge debbano essere restituite all'altro nella misura concordata, entro e non oltre 30 gg. dalla presentazione del conto che avverrà a mezzo raccomandata o con lettera ricevuta a mani.

3. E', infine, auspicabile che le indicazioni di cui ai precedenti punti siano osservate sia dai difensori nella predisposizione delle condizioni concordate fra i coniugi nei casi di separazione consensuale e di divorzio congiunto, ovvero nelle richieste conclusive delle cause giudiziali, sia dal Presidente nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, sia dal Giudice estensore nelle sentenze o nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti ex art. 710 c.p.c. e/o ex art. 9 L. 898/70.

C) Assegni familiari

1. E' auspicabile che, **in ipotesi di affido condiviso**, i difensori delle parti diano atto nelle condizioni di separazione consensuale o di divorzio congiunto, dell'eventuale accordo delle parti per l'erogazione degli assegni familiari a favore dell'uno o dell'altro genitore. Ciò al fine di individuare il genitore beneficiario degli assegni in modo da far decorrere tale erogazione dalla data dell'omologa o della sentenza, anziché dalla successiva presentazione dello stato di famiglia così come modificatosi a seguito del provvedimento presidenziale.

In mancanza di tale accordo l'autorizzazione alla percezione degli assegni per il nucleo familiare viene accordata al genitore con il quale il figlio convive.

In caso di **affidamento esclusivo**, il genitore affidatario è il solo titolare del diritto all'assegno per il nucleo familiare.

2. In caso di mancato accordo nei termini di cui sopra, è altresì auspicabile che, in caso di separazione giudiziale, i difensori delle parti chiedano che il Giudice indichi la data entro cui il genitore non collocatario della prole e non assegnatario dell'abitazione familiare sia tenuto ad allontanarsi e a comunicare al Comune l'avvenuto trasferimento di residenza. Ciò al fine di permettere all'altro genitore di inoltrare la domanda al proprio datore di lavoro.

D) Detrazioni per figli a carico

Se l'affidamento è congiunto, va ripartita al 50%, salvo diverso espresso accordo.

In caso di affidamento esclusivo spetta al genitore affidatario.

E) La consulenza tecnica contabile ed estimativa

Il Giudice, qualora disponga una consulenza patrimoniale, laddove la complessità della fattispecie lo renda necessario, può autorizzare il consulente incaricato ad avvalersi della polizia tributaria al fine di ottenere una cooperazione qualificata nell'espletamento degli accertamenti e delle indagini oggetto dell'incarico peritale.

F) Gli accertamenti delegati alla polizia tributaria

1. E' auspicabile che i difensori delle parti non si limitino a generiche contestazioni circa la veridicità delle affermazioni patrimoniali rese dall'altro coniuge sulla propria situazione reddituale o patrimoniale, ma che forniscano dati mirati e utili che giustifichino la richiesta degli accertamenti ed il relativo provvedimento del Giudice.
2. Il Giudice, qualora disponga gli accertamenti della polizia tributaria, può richiedere alla predetta di eseguire accessi ed ispezioni, esibire atti o documenti detenuti da pubbliche amministrazioni (desunti da Agenzia del Territorio, Anagrafe tributaria, Pra, Mctc, Banca dati precedenti Guardia di Finanza, Banca dati Hydra dell'Inps, informazioni di polizia desunte dalla banca dati SDI, Servizi municipalizzati ecc.) e da privati, acquisire scritture contabili, ecc.
3. In ogni caso il Giudice può richiedere alla polizia tributaria nell'ambito degli accertamenti delegategli di effettuare indagini bancarie/finanziarie secondo quanto previsto dagli artt. 32 e ss. D.P.R. 600/73.

Sez. V)

MODIFICA E/O REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI STABILITE

IN SEDE DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO

(ex artt. 155 ter e 156 u.c. cod. civ., art. 9 L. 898/1970 ed art. 710 c.p.c.)

A) RICORSO

E' auspicabile:

1. che il ricorso per la modifica e/o revisione delle disposizioni stabilite in sede di separazione e/o divorzio (redatto con la medesima scheda di cui alla fase presidenziale in presenza di figli) esponga – in primo luogo – le problematiche relative all'affidamento ed alle modalità di visita della prole e, secondariamente, quelle di carattere economico, relative al contributo al mantenimento dei figli e/o del coniuge ricorrente;
2. che le domande e le conclusioni vengano, quindi, formulate dal ricorrente con il medesimo ordine (il ricorrente dovrebbe, inoltre, formulare sinteticamente le proprie richieste istruttorie anche con riferimento ad eventuali domande dirette ad effettuare accertamenti fiscali e del tenore di vita dell'altro coniuge e con formulazione dei capitoli di prova);
3. che il ricorrente depositi, unitamente al ricorso, tutta la documentazione di cui sia in possesso, a sostegno delle proprie domande; con riferimento alle questioni economiche si richiama

anche per questa fase, quanto auspicato nella sezione terza del presente protocollo.

B) DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

1. A seguito del deposito del ricorso in Cancelleria il Collegio fissa con decreto l'udienza avanti a sé che si auspica sia tenuta entro breve termine.
2. Il Collegio, con il medesimo decreto, assegna inoltre al convenuto termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di propria memoria difensiva e/o di costituzione nonché di idonea documentazione; ciò al fine di dare modo al ricorrente di conoscere, entro congruo termine, le eventuali controdeduzioni ed eccezioni. E' auspicabile che detta memoria e i relativi documenti siano non solo depositati, ma scambiati con il collega di controparte via fax o e-mail, sempre nel rispetto dei termini concessi dal Giudice.

Si raccomanda che in questa parte del decreto venga evidenziata con caratteri più grandi ed in neretto la possibilità di farsi assistere da un difensore, che, nel caso in cui sussista il requisito reddituale di legge (attualmente di Euro 10.628,16) può essere nominato a spese dello Stato.

C) COMPARIZIONE DEL CONVENUTO ASSISTITO DA DIFENSORE

1. Nel caso in cui il convenuto si costituisca, a mezzo proprio procuratore, con memoria difensiva e/o di costituzione depositata, unitamente ad idonea documentazione, all'udienza di comparizione avanti il Collegio, quest'ultimo può procedere all'audizione delle

parti, con eventuale concessione di termine per replica se il ricorrente lo richiede.

In seguito al deposito della replica il Collegio dispone una nuova comparizione delle parti.

E' auspicabile:

2. che la memoria di costituzione, analogamente a quanto stabilito per il ricorso, contenga tutte le domande e conclusioni del convenuto (con l'esposizione, dapprima, delle problematiche relative ai figli, all'affidamento ed alle modalità di visita della prole e, secondariamente, quelle di carattere economico e relative al contributo al mantenimento dei figli e/o dell'altro coniuge) e che il convenuto formuli sinteticamente le proprie istanze istruttorie anche con riferimento ad eventuali domande dirette ad effettuare accertamenti fiscali e del tenore di vita dell'altro coniuge e con formulazione dei capitoli di prova;
3. che il convenuto produca, unitamente alla propria memoria difensiva e/o di costituzione, tutta la documentazione a sostegno delle proprie domande.

D) COMPARIZIONE DEL CONVENUTO SENZA L'ASSISTENZA DEL DIFENSORE

1. All'udienza avanti il Collegio l'audizione dei coniugi avviene congiuntamente.

In casi eccezionali, che si auspica siano anche adeguatamente segnalati dai procuratori delle parti, il Collegio potrà disporre l'audizione separata.

2. E' auspicabile che il Collegio esperisca, preliminarmente, un tentativo di conciliazione al fine di verificare se vi sia la possibilità di far convergere le richieste e le necessità dei coniugi.
3. Delle dichiarazioni delle parti e dei procuratori viene effettuata adeguata e corrispondente verbalizzazione da parte del cancelliere su dettatura del Presidente.
4. Il Collegio, qualora ravvisi l'opportunità di procedere ad attività istruttoria, assegna in qualsiasi momento, su istanza delle parti, un termine per il deposito di note o memorie istruttorie ed eventuali repliche. Per l'attività istruttoria potrà essere delegato il Giudice Relatore.

E) PROCEDIMENTO

1. Nel corso del procedimento, ulteriori produzioni di atti e/o documenti devono essere ammesse dal Collegio e, se effettuate in udienza, il Collegio assegnerà – **se richiesto dalla controparte** - un termine eventualmente per esaminarli e, se del caso, replicare.
2. Nell'eventualità in cui sia ritenuta opportuna e/o necessaria l'audizione del minore, tale audizione avverrà secondo le modalità previste nella sez.III del presente protocollo.
3. L'audizione di eventuali sommari informativi dovrebbe generalmente essere disposta dal Collegio per **un'udienza** successiva a quella di prima comparizione. E' auspicabile che l'eventuale necessità di procedere all'audizione di sommari informativi, già nella prima udienza di comparizione, venga

rappresentata ed adeguatamente motivata negli atti introduttivi di ciascuna parte.

4. All'esito dell'attività istruttoria ed a seguito dell'udienza fissata per la discussione finale di quanto emerso nel corso del procedimento, il Collegio, prima di adottare le proprie decisioni finali, assegnerà alle parti, se richiesto, un termine per memorie conclusive, previa precisazione delle conclusioni all'udienza.
5. Qualora il procedimento abbia avuto ad oggetto, in particolare, la modifica delle disposizioni concernenti i figli minori, il Collegio, a conclusione del procedimento, può disporre la trasmissione del fascicolo al Giudice Tutelare per una verifica della situazione familiare e del rispetto delle statuizioni adottate dal Collegio medesimo, secondo i poteri conferitigli dall'art.337 del codice civile.

Bassano del Grappa, 15 aprile 2010

Il Presidente del Tribunale di Bassano
Cons. Aurelio Gatto

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bassano del Grappa
Avv. Francesco Savio

Coordinatori del gruppo di lavoro per la realizzazione del Protocollo
Avv. Elisabetta Francescato
Avv. Rita De Marco
Avv. Roberto Bianchin